

REGIONE TOSCANA
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

BANDO DI CONCORSO

indetto ai sensi dell'art.12 della L.R. 20.12.1996 n. 96 e s.m. per l'integrazione della graduatoria generale inerente, l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili nel Comune di Monte Argentario salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge.

IL DIRIGENTE

In attuazione della Determina Dirigenziale n. 624 del 15.09.04

RENDE NOTO

Che da oggi secondo le scadenze sotto menzionate è stato indetto un concorso pubblicato allo scopo di consentire la integrazione nella graduatoria generale, di cui al bando 23.09.1999, delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.

Art.1

**Requisiti per l'ammissione
al concorso**

A) A norma della Tabella A allegata alla L.R.n.96/96 può partecipare al presente concorso:

- a) chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all' U.E. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”;
- b) chi abbia residenza anagrafica o presti attività lavorativa nel Comune di Monte Argentario o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo nel Comune di Monte Argentario.Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;
- c) chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona,

non inferiore a 45 mq.

per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiori a 65 mq. per 4 persone non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

- d) chi non risulti titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica) del Comune di Monte Argentario.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
1	3
2	4
3	4.50
4	5
5	6
6	7

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà.

- e) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- f) chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso e da computarsi con le modalità di cui all'art.21 della L.5 agosto 1978 n. 457, così come sostituito dall'art.2 comma 14, del D.L.23 gennaio 1982 n.9 determinando la detrazione per ogni figlio a carico in lire tre milioni; la detrazione è elevata a sei milioni per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a sei milioni per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi.
- Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di tre milioni per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.
- Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;
- g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
- h) chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare si intende:

1. la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli

ascendenti, i scendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;

2. hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi. La disposizione di cui alla presente lettera B) punto 1, non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R.96/96 per il requisito relativo al reddito.

Art.2 Autocertificazione

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1. lett. A) del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ex art.3 lett. B, ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 455/2000.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 455/2000

Art.3

Documentazione

A) Documentazione indispensabile per tutti i richiedenti, indistintamente:

- dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 455/2000 da cui risulti:

- a) - cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
 - cittadinanza di altro stato e titolarità di carta di soggiorno;
 - cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso biennale di soggiorno e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
 - b) - residenza o stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;
 - c) - composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett. c), e), g),h) dell'art.1 lett. A) del presente bando;
 - d) - reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale;
- eventuale certificato dell'autorità competente da cui risulti la presenza del nucleo familiare:
1. di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ai due terzi;
 2. di figlio/i disabile/i a carico.

B) Documenti necessari per il punteggio da assegnare:

1. Dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati ai numeri 1 e/o 2 della lett. B) dell'art.1 del presente bando. Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei soggetti conviventi di cui al suddetto punto 2, lett. B.) dell'art.1 del presente bando, e deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate;
2. dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A) punto d), da cui risulti un reddito procapite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla lett.f) della tabella A della L.R. 96/96):

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona;
 - non superiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S. per persona;
- 3. dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha una anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando;
- 4. certificato da parte dell'autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 4.bis. certificato da parte dell'autorità competente (A.S.L.) attestante l'invalidità ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.30.3.1971, n.118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità ai sensi del D.Lgs. 23.11.1988, n.509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65°anno di età;
- 5. dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di profugo e il possesso dei requisiti di cui alla L. 26 .12.1981,n.763;
- 5.bis. dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 6. dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno di produzione del reddito, incide per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett.f), della Tab.A della L.R. 96/96;
- 7. dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente da allegare alla domanda solo nel caso in cui che la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto). Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora;
- 8. attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tabella A della L.R.96/96, si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;
- 8 bis. attestato della competente autorità (Comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato dell' A.S.L. competente attestante la qualità di handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;
- 8 ter. dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
- 9. dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8., 8 bis., 8 ter. e 9.del presente articolo dovrà esistere da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tabella B della L.R. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8., 8bis.e 8 ter., derivati da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicati ai punti 8., 8 bis. e 8 ter. del presente articolo;
- 10. certificato dell'A.S.L. contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico - sanitario. Agli effetti della L.R.96/96 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975;Ai fini della

determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9.e 10. del presente articolo;

11. dichiarazioni sostitutive attestanti la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore;
- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria; ordinanza di sgombero;
- provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

12. dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art.608 c.p.c.,ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio. Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 4° comma dell'articolo 10 della L.R.96/96. La condizione del richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11. e 12. non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8.;

13. certificato della A.S.L. competente attestante l'antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

14. certificato della A.S.L. competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo w.c. e lavabo). La condizione di cui al punto 13. non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14.

Art.4

Formazione e pubblicazione della graduatoria - Ricorsi

A - Istruttoria delle domande.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art.9 commi 1 e 2 della L.R. 96/96. Il Comune qualora riscontri che il reddito di cui alla lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondamentalmente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

B- Formazione della graduatoria generale e speciale.

1. Graduatoria generale.

Il Comune entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

Il termine è aumentato a 90 giorni per i bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazioni residente superiore a 150 mila abitanti. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, garantendo quantomeno la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art.8 della L.R. 96/96, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all' art.8 della L.R. 96/96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2. Graduatoria speciale.

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B della L.R. 96/96 ai punti a-2 e a-3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocate d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati

di superficie non superiore a 45mq.. A favore di tali categorie è riservata una aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45mq.da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

3. Validità della graduatoria.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a nuovo bando di concorso.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra l'ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt.19 e 22 della L.R.96/96.

4. Punteggi di selezione delle domande.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punti sono le seguenti:

a) condizioni soggettive:

a-1. Reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tabella A della L.R. 96/96:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona: punti 2;

- non superiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S. per persona: punti 1.

a-2. Richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4, del presente articolo: punti 1.

a-3. Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto:

punto 1.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata; a-4.

Presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età dalla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente;

- superiore a 2/3: punti 1;

- pari al 100%: punti 2;

nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque punti 2;

a-4bis. presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art.2 comma

2°, della legge 30 marzo 1971, n.118, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509: punti 2;

a-5. Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 1;

a-6. Canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett.f) della Tabella A della L.R.96/96: punti 1;

a-7. Richiedente in condizioni di pendolarità: punti 1 (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto).

Il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;

a-8. Richiedente il cui nucleo familiare sia composto da 5 persone e oltre: punti 1;

a-9. Nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: punti 3.

b) condizioni oggettive:

b-1. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

b-1.1. Abitazioni in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: punti 5 (si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

b-1.2. Appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante:

punti 1;

b-1.3. Abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune:

punti 3.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2 e b-1.3, non sono tra loro cumulabili;

b-1.4. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2.

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2 e b-1.3. derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b-2. Situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: punti 1;

- oltre due persone a vano utile: punti 2;

- oltre tre persone a vano utile: punti 3.

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulti inferiore a mq.14, e i servizi così come definiti dal D.M.5 Luglio 1975. Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4 e b-2 non sono tra loro cumulabili;

b-3. Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore;
- provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

punti 4

Qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma dell'art.10 della L.R.96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art.608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o di rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente saranno attribuiti ulteriormente: punti 1.

I punti di cui al presente punto b-3 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio. Le condizioni di punteggio sub b-3 non sono cumulabili con la condizione sub.b.1.1.;

b-4.1. antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'A.S.L.: punti 2;

b-4.2. antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'A.S.L.: punti 1.

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1. non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

Art.5

Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. 96/96.

Art. 6

Assegnazione degli alloggi

Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt.13, 14 e 15 della L.R.96/96.

Art. 7

Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'aria europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Art.8

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione del presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Monte Argentario. I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Monte Argentario presso l'Ufficio Casa, piazzale dei Rioni, n. 8, disponibile al pubblico dal lunedì al venerdì:10.00-12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno essere presentate presso l'Ufficio Casa, piazzale dei Rioni , n. 8 o trasmesse a mezzo raccomandata A.R., entro il termine di cui al precedente art.8. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R.26.10.1972, n.642, come modificato dal D.M.20.8.1992.

Art.9

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

AL PRESENTE BANDO POSSONO PARTECIPARE SIA I NUOVI ASPIRANTI ALLA ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SIA COLORO I QUALI, GIÀ COLLOCATI IN GRADUATORIA, ABBIANO INTERESSE A FAR VALERE CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI.

Monte Argentario, 21.09.2004

IL DIRIGENTE
(Arch. Augusto Donati)

Bollo
€11

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Modulo tipo domanda con autocertificazione (D.P.R. 28/12/2000 n. 445) dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art.6 comma 2 della L.R. 96/96

Al Comune di Monte Argentario

Il
sottoscritto _____
nato a _____ il _____ stato civile _____ presa visione
del bando di concorso del _____ per l'assegnazione in locazione semplice di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della L.R. 20.12.1996 n. 96 e successive
modificazioni

CHIEDE

che gli venga assegnato, in locazione semplice, un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito
nel Comune di Monte Argentario.

e DICHIARA

- 1) – di essere cittadino italiano
- di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea
- di essere cittadino di altro stato, titolare di carta di soggiorno
- di essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno, iscritto nelle liste di
collocamento o svolgente una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo
- 2) – di essere residente nel comune di _____
loc. _____ Via _____ n. _____
- di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di _____
- 3) – che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione
fiscale è pari a € _____

3 bis) – che il reddito di cui al punto precedente è composto anche da redditi fiscalmente imponibili, percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità, che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi per una somma pari a € _____

4) – che il proprio nucleo familiare alla data di pubblicazione del Bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 lett. B punti 1 e 2 del Bando di Concorso, è composto nel seguente modo:
(Indicare per il richiedente e per ogni altro componente cognome e nome, data di nascita, luogo di nascita, rapporti con il richiedente, condizioni di disabilità di figlio/a a carico, attività lavorativa, reddito annuo imponibile).

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____

Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei soggetti conviventi di cui alla suddetta lettera B) punto 2, dell'art. 1 del bando di concorso;

5) di essere in possesso, il sottoscritto e i componenti il proprio nucleo familiare, dei seguenti requisiti:

- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato, ai sensi dell'art. 1, lett. C) del bando di concorso, alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
- non titolarità di diritti di cui al precedente punto, su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato secondo le modalità stabilite dalla citata legge 392/78, applicandosi i parametri di cui alla lett. d) della Tab. A allegata alla L.R. 96/96;
- assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile, o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- non aver ceduto in tutto o in parte – fuori dei casi previsti dalla legge – l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
- non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore;

6) di occupare attualmente un alloggio posto nel Comune di _____
loc. _____
Via _____ n. _____

Composto nel seguente modo:

Piano _____ vani n. _____ (escluso cucina se inferiore a mq 14 e servizi) di proprietà pubblica/privata.

FIRMA

**TITOLI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO AI SENSI DELLA TAB. B
DELLA L.R. 96/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

(Porre un segno di croce sulle caselle corrispondenti alla richiesta di punteggio. I punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno prodotti i relativi documenti che attestino la legittimità della richiesta o le relative dichiarazioni sostitutive).

1. Condizioni inerenti il nucleo familiare attestabili mediante le stesse dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato "1":

a) richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando anche con eventuali minori a carico o maggiorenni di cui al punto a-4 della Tab. B della L.R. 96/96

b) richiedente il cui nucleo familiare sia composto da 5 persone e oltre;

c) richiedente solo con uno o più figli a carico

2. Condizioni relative al reddito attestabili mediante le stesse dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato "1".

Reddito procapite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla lett. f) della Tab. A) della L.R. 96/96) risultante dall'ultima dichiarazione fiscale:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona;

- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona.

3. a) Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando

b) famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

4. Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa tra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino

una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato dell'autorità competente:

- superiore a 2/3

- pari al 100%

4 bis) Presenza nel nucleo familiare di:

- soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 118/71 -, con certificato della competente A.S.L.;

- soggetti che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.L. 23.11.1988 n.509, con certificato della competente A.S.L

5. Richiedente che rientri in Italia per stabilirvi la propria residenza munito di:

a) – dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di profugo e il possesso dei requisiti di cui alla L.26/12/81 n. 763;

b) – dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero e il rientro in Italia dell'emigratoe del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza.

6. Richiedente che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato di € _____ che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96.

7. Richiedente che si trovi in condizioni di pendolarità, con una distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad 1 ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto.

Tale condizione vale limitatamente al bando emanato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

8. Situazione di grave disagio abitativo, esistente da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando, salvo i casi previsti dalla Tab B della L.R. 96/96 (abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o provvedimento esecutivo di sfratto), dovuta a:

a) – abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (ex Tab. B L.R. 96/96 punto b-1.1) da attestare da parte della competente autorità (A.S.L.);

b) – abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, come risulta da attestato della competente autorità (Comune), se in presenza di nucleo familiare con componentehandicappato grave non deambulante, in base a certificato della competente A.S.L.;

c) – abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune.

Le condizioni di cui ai precedenti punti a), b),c) non sono cumulabili.

9. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, esistente da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione del bando.

10. Situazione di grave disagio abitativo alla data di pubblicazione del Bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario, certificato dalla competente A.S.L.:

- due persone a vano utile

- oltre due persone a vano utile

- oltre tre persone a vano utile

Le condizioni di cui ai precedenti punti 9. e 10. non sono tra loro cumulabili.

11. Richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

a) provvedimento esecutivo di sfratto con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo i casi di concorrenti che risultino da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore;

b) provvedimento di separazione omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio

c) verbale di conciliazione giudiziaria;

d) ordinanza di sgombero;

e) provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.

12. Richiedente al quale sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio.

Le condizioni di cui ai precedenti punti 11. e 12. non sono cumulabili con la condizione di cui al precedente punto 8. lett. a).

13. Assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) certificata dall'organo competente dell'A.S.L.

14. Antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo w.c. e lavabo) certificata dall'organo competente dell' A.S.L.

Le condizioni di cui ai precedenti punti 13. e 14. non sono tra loro cumulabili.